



**REGOLAMENTO
PER IL SUSSIDIAMENTO
DELL'ACQUISTO DI ABBONAMENTI
PER MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO**

del 12 dicembre 2005

Art. 1

Istituzione e finalità

Il Comune di Manno, allo scopo di incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, con il presente Regolamento istituisce e disciplina la concessione di un sussidio per l'acquisto di abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto.

Art. 2

Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio tutte le persone domiciliate nel Comune di Manno.

Art. 3

Oggetto

Viene concesso un sussidio sul costo di acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici definiti all'art. 4, secondo i seguenti parametri:

- per studenti e apprendisti fino all'età di 25 anni e per beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI: sussidio del 50 %, massimo fr. 300.00 per anno civile;
- per le altre persone domiciliate nel Comune: sussidio del 33 %, massimo fr. 150.00 per anno civile.

Art. 4

Abbonamenti sussidiati

Per il rimborso entrano in considerazione unicamente gli abbonamenti personali emessi dalle FFS, da Autopostale Ticino e Moesano (ATM), da ARL SA (ARL), da Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL) e dalla Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP):

- abbonamento generale annuale;
- abbonamenti mensili o annuali emessi dalla Comunità tariffale Arcobaleno e abbonamenti di tratta rilasciati per percorsi di andata e/o ritorno da/a Manno, rispettivamente stazione FFS di Lamone-Cadempino o Lugano, e con limite di percorrenza definito dai confini di Stato svizzeri

Verranno rimborsati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2° classe. Quelli di 1° classe beneficeranno del rimborso sulla base del costo corrispondente per l'offerta di 2° classe.

Art. 5

Procedure di rimborso

Competente per la procedura di versamento del sussidio è la Cancelleria comunale.

Gli aventi diritto dovranno trasmettere alla Cancelleria comunale il formulario per la richiesta di sussidio, presentando una copia dell'abbonamento. Per gli studenti e gli apprendisti dovrà pure essere allegata un'attestazione di frequenza alla scuola.

Art. 6

Restituzione di sussidi indebitamente riscossi

I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari. In caso di cambiamento di domicilio, il rimborso deve aver luogo, a cura del beneficiario, unicamente per i semestri interi non goduti al momento della partenza.

Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del sussidio determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente acquisito, il decadimento del diritto al sussidio negli anni seguenti.

Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 7

Rimedi giuridici

Contro le decisioni prese in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale.

Art. 8¹

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2006 e si applica sui titoli di trasporto rilasciati dopo tale data.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 12 dicembre 2005

Ratificato dalla Sezione Enti Locali con decisione del 2 febbraio 2006

Modificato dal Consiglio comunale il 17 dicembre 2007

Ratificato dalla Sezione enti locali il 5 febbraio 2008

¹ Modificato il 17 dicembre 2007